

1. **Graduatorie provinciali, elenchi prioritari o graduatorie d'istituto?**

➤ **Utilizzo degli elenchi prioritari**

D. Chi convoca e per quali tipologie di assenza?

– Il personale è utilizzato per le **supplenze conferite dai dirigenti scolastici** per effetto dell'**assenza del personale in servizio nella scuola, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto;** (art. 1, comma 5)

• **Prima del 31 dicembre:** Tutte le supplenze temporanee disposte dai dirigenti scolastici per la sostituzione del personale temporaneamente assente (si escludono i posti vacanti e/o disponibili e gli spezzoni orario in classi collaterali);

• **Dopo il 31 dicembre:** Tutte le supplenze temporanee disposte dai dirigenti scolastici, indipendentemente dalla causa dell'assenza del personale in servizio nella scuola (**compresi** quindi i posti che si rendono vacanti e/o disponibili).

Di seguito elenchiamo i casi principali e le dovute motivazioni:

➤ **Graduatorie provinciali o elenchi prioritari?**

D. La priorità per le supplenze è consentita anche per l'assegnazione di cattedre vacanti (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6)?

R. No.

– Gli elenchi prioritari devono essere utilizzati dai dirigenti scolastici **solo** per coprire l'**assenza del personale in servizio nella scuola.**

– Le assunzioni sui posti vacanti e/o disponibili sono di competenza degli Ambiti Territoriali (o scuole polo);

– Il personale va individuato dalle graduatorie provinciali.

D. E se i posti sono già assegnati ma si rendono vacanti o disponibili entro il 31 dicembre?

– I posti già assegnati ma che si rendono vacanti o disponibili entro il 31 dicembre non possono essere direttamente conferiti ai supplenti inseriti nelle graduatorie d'istituto o presenti negli elenchi prioritari;

– Si tratta sempre di supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre; o di supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;

– Anche se sono posti già assegnati in precedenza (alle convocazioni a suo tempo disposte, o occupati dal personale di ruolo), una volta resesi vacanti o disponibili entro la data del 31 dicembre devono essere comunque coperti da personale inserito nelle graduatorie provinciali.

➤ **Graduatorie d'istituto o elenchi prioritari?**

D. Se le graduatorie provinciali risultano esaurite e ci sono ancora posti vacanti e/o disponibili da assegnare e per questo restituiti ai dirigenti scolastici, da quale graduatoria si attribuiscono gli incarichi?

- Si tratta sempre di assegnare incarichi su posti vacanti e/o disponibili e non supplenze per assenza del personale in servizio nella scuola, anche se i posti in questione non sono stati assegnati dalle graduatorie provinciali perché **esaurite**;
- Per l’assegnazione di questi incarichi si deve necessariamente seguire la procedura **ordinaria**: esaurite le graduatorie provinciali, i dirigenti scolastici **scorreranno quelle d’istituto**;
- Si esclude quindi l’utilizzo degli elenchi prioritari per la copertura di posti vacanti (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6) **restituiti** ai dirigenti scolastici perché **esaurite** le graduatorie provinciali.

D. E per l’assegnazione degli spezzoni orario in classi collaterali?

- La copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (spezzoni orario fino a 6 ore) sono di competenza del dirigente scolastico;
- Sono ore che **non** si sono rese disponibili per assenza del personale in servizio nella scuola, ma rientrano nel novero degli incarichi da attribuire fino al termine delle attività didattiche (30/6);
- Qualora ci fosse la necessità di nominare dalle graduatorie, i dirigenti scolastici dovranno scorrere quelle **d’istituto** e non gli elenchi prioritari.

D. E per la copertura dei posti che si rendono vacanti o disponibili dopo il 31 dicembre?

- **Tutti** i posti che si rendono disponibili, **per qualsiasi causa**, dopo il 31 dicembre, vanno coperti con supplenze temporanee da parte del **dirigente scolastico**;
- Dopo il 31 dicembre i posti vacanti e/o disponibili hanno terminato la loro “fase provinciale” e rientrano nelle supplenze temporanee di competenza del dirigente scolastico (e da assegnare **fino al termine delle lezioni**);
- Ciò vuol dire che dopo il 31 dicembre **tutte** le supplenze temporanee sono di competenza del dirigente scolastico, sia se disposte per la sostituzione del personale temporaneamente assente (come avviene anche prima del 31 dicembre), **sia per la copertura di posti resisi disponibili**;
- La supplenza per un posto originariamente assegnato al 31/8 o al 30/6 (o occupato da personale di ruolo) e resosi disponibile **dopo il 31 dicembre**, rientra nel novero delle supplenze temporanee e va assegnata dai dirigenti scolastici **scorrendo gli elenchi prioritari**, con precedenza assoluta rispetto alle graduatorie di circolo o di istituto.
- In questo caso una supplenza su un posto resosi vacante e/o disponibile andrà attribuita **direttamente fino al termine delle lezioni** e non fino al 31/8 o 30/6.